SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA ————

N. 1777-A

RELAZIONE DELLA 4° COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(RELATORE BUTINI)

Comunicata alla Presidenza il 3 febbraio 1994

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e Mozambico

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
dal Ministro degli affari esteri
e dal Ministro della difesa
di concerto col Ministro del tesoro
e col Ministro del bilancio e della programmazione economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 DICEMBRE 1993

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
della 1ª Commissione permanente	»	4
della 5ª Commissione permanente	»	4
Emendamento proposto dalla Commissione	»	5
Disegno di legge	»	6
Testo del decreto-legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. – Il decreto-legge n. 551 del 1993, di cui si propone la conversione in legge con l'atto Senato n. 1777, si è reso necessario per assicurare la copertura delle spese delle missioni umanitarie in Somalia e Mozambico rispettivamente dal 1º gennaio al 31 marzo e dal 1º gennaio al 30 aprile del corrente anno.

In particolare, l'articolo 1 riconosce al personale impiegato nella missione il trattamento economico e assicurativo già disposto dai precedenti decreti-legge in materia. L'articolo 2 prevede la cessione gratuita di mezzi e materiali, con esclusione dei sistemi d'arma, mentre l'articolo 3 assicura, a carico dei pertinenti capitoli del bilancio della Difesa, la copertura della spesa complessivamente valutata in circa lire 243,8 miliardi. Innovativo è il contenuto dell'articolo 4 con il quale si prevede che il nostro Paese fornisca un contributo alla ricostituzione di un Corpo di polizia nazionale somala, inviando qualificati istruttori, nonchè provvedendo alla cessione a titolo gratuito di materiale di addestramento e di equipaggiamento. All'onere relativo a quest'ultima disposizione, pari a lire 7 miliardi per il 1994, si provvede con un apposito capitolo del bilancio del Ministero degli affari esteri.

In sede di esame del provvedimento, la Commissione ha accolto un emendamento che, riformulando la norma di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, consente di rimuovere alcune perplessità emerse sugli aspetti contabili del decreto-legge.

Va infine osservato che la continua reiterazione di decreti su questa materia, con casi di sovrapposizione, non ha certo favorito la necessaria chiarezza normativa; in ogni modo un più attento esame, relativo proprio alla successione dei decreti, induce a far rilevare che l'articolo 1 del decreto-legge n. 551 fa riferimento a norme poste in essere dal decreto-legge n. 450, ancora in vigore al momento dell'emanazione del presente provvedimento, ma decaduto il 12 gennaio scorso per mancata conversione nei termini costituzionali, e reiterate con il decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 16.

Poichè dunque può non sembrare corretto fare riferimento a quel decreto decaduto, si invita a considerare l'opportunità di modificare l'articolo 1 del presente decreto-legge nel senso di sostituire il semplice rinvio alle norme del decreto-legge n. 450, con la riproduzione testuale dei commi da 1 a 5 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 1994, modificando soltanto il periodo di applicazione che va dal 1º gennaio 1994 e sino al rientro nel territorio o in acque territoriali italiane, con partenza dei contingenti entro il 31 marzo 1994 dalla Somalia ed entro il 30 aprile 1994 dal Mozambico.

Sulla base delle considerazioni esposte, la Commissione ha conferito mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea sulla conversione del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, con la modifica accolta.

BUTINI, relatore

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: SAPORITO)

12 gennaio 1994

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5° COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sui disegni di legge n. 1777 e n. 1795, nonchè sui relativi emendamenti

(Estensore: PAVAN)

27 gennaio 1994

La Commissione, esaminati i due disegni di legge, per quanto di competenza, esprime parere favorevole a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che siano approvati gli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito in data odierna.

EMENDAMENTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 3.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. All'onere, derivante dall'attuazione dell'articolo 1 e dalle altre spese connesse con la missione in Somalia e in Mozambico, valutato in lire 243.791,6 milioni per l'anno 1994, si provvede nei limiti delle disponibilità di bilancio del Ministero della difesa».

3.1

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e Mozambico.
- 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 10 marzo 1993, n. 56, 14 maggio 1993, n. 141, 13 luglio 1993, n. 223, 10 settembre 1993, n. 354 e 12 novembre 1993, n. 450.

Decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1993.

Disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e Mozambico

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1993, n. 450;

Riconosciuta la necessità di assicurare la continuità delle operazioni in Somalia fino al 31 marzo 1994 ed in Mozambico fino al 30 aprile 1994;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare il trattamento economico ed assicurativo del personale facente parte della missione militare inviata in Somalia e Mozambico, al fine di assicurare i soccorsi umanitari alle popolazioni e garantire condizioni di pace sui territori di detti Paesi, nonchè di assicurare la copertura finanziaria degli oneri conseguenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri e della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Al personale impiegato in Somalia ed in Mozambico si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 novembre 1993, n. 450, sino al rientro in territorio o acque territoriali italiane, con partenza dei contingenti entro il 31 marzo 1994 dalla Somalia ed entro il 30 aprile 1994 dal Mozambico.

Articolo 2.

1. È autorizzata la cessione gratuita di mezzi, materiali, supporto logistico e servizi che si rendesse necessaria ai Paesi interessati alle operazioni umanitarie in Somalia e in Mozambico, fatta eccezione per i sistemi d'arma.

Articolo 3.

1. All'onere, derivante dall'attuazione dell'articolo 1 e dalle altre spese connesse con la missione in Somalia e in Mozambico, valutato in lire 243.791,6 milioni, si provvede a carico dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1994.

Articolo 4.

- 1. Al fine di concorrere alla progressiva rinascita delle istituzioni della Somalia ed alla realizzazione di condizioni minime di sicurezza che favoriscano il processo di riconciliazione nazionale e l'attuazione dei programmi di assistenza umanitaria, l'Italia, in adesione al programma elaborato dalle Nazioni Unite, fornisce un contributo alla ricostituzione di un Corpo di polizia nazionale somala inviando qualificati istruttori, nonchè provvedendo alla cessione a titolo gratuito di materiale di addestramento ed equipaggiamento di dotazione.
- 2. Al relativo onere, pari a lire 7 miliardi per l'anno 1994, si provvede con utilizzo parziale delle disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 2042 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il medesimo anno, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 212.
- 3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inscrito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI - ANDREATTA - FABBRI -BARUCCI - SPAVENTA

Visto, il Guardasigilli: Conso